FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0036/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0015/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Sergio Della Rocca - Componente

Carlo Saltelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0015/CFA/2026-2027 proposto dal Procuratore federale interregionale il 6 agosto 2026 per la riforma, *in parte qua*, della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, Terzo Collegio, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 06-2026/2027 del 31 luglio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 3 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli, sono presenti l'avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale interregionale, l'avv. Gabriele Guglieri per il signor Thomas Orrù e l'avv. Gabriele Castiglia per i signori Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel nonchè per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I. A conclusione di una lunga e complessa attività d'indagine, con atto prot. n. 31120/632pfi25-26/PM/fl del 27 maggio 2026 il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria i signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel, nonché la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, per rispondere:

- i signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel, all'epoca dei fatti, tutti calciatori tesserati per la A.S.D. San Filippo Neri Albenga, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere essi, nel corso della gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese 1929 del 23.11.2025, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria alla quale assistevano dagli spalti, rivolto all'arbitro cori ed espressioni dal seguente testuale tenore: *"coglione, asino, cambiati la divisa"*; nonché ancora per avere ironicamente pronunciato il cognome dell'arbitro unitamente a parole spezzettate e/o pronunciate monche per simulare, in tono di scherno, la balbuzie da cui lo stesso è affetto;

- la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai predetti signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel, così come sopra descritti.

II. L'adito Tribunale federale territoriale, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2026, nel corso della quale la Procura federale chiedeva l'affermazione della responsabilità dei quattro calciatori deferiti con irrogazione a ciascuno di essi della sanzione della squalifica di quattro mesi e alla società deferita della multa di euro 1.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva, ha parzialmente accolto il deferimento, prosciogliendo i quattro calciatori, signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel, ma confermando, secondo il tenore letterale del dispositivo, la multa di euro 1.000,00 (mille) nei confronti della società A.S.D. San Filippo Neri Albenga a titolo di responsabilità oggettiva.

In particolare, il predetto Tribunale, sulla base della documentazione in atti e tenuto conto delle difese dei deferiti, ha ritenuto:

a) per un verso, l'indubitabilità del fatto storico consistente nell'aver un gruppo di calciatori/tesserati appartenenti alla ASD San Filippo Neri Albenga, riconoscibili esclusivamente dalla divisa sociale (stemma sui giacconi), nel corso della gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese del 23.11.2025, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria, proferito nei confronti dell'arbitro le espressioni indicate nel deferimento e con le modalità ivi evidenziate;

b) per altro verso, non raggiunta "… *la prova in merito all'identificazione certa dei soggetti deferiti nel gruppo dei tesserati della ASD San Filippo Neri Albenga che hanno proferito le frasi e gli insulti oggetto del deferimento, tenuto conto delle circostanze di tempo (partita svoltasi nel tardo pomeriggio di novembre, quindi in condizioni di buio e riflettori accesi verso il ddg) e di luogo (la distanza tra il campo e la zona indicata in sede di indagini dal ddg come quella in cui sarebbero stati presenti i soggetti che lo avrebbero offeso e ingiuriato è di oltre 40 metri), oltre al fatto che il ddg aveva visto tali giocatori solo alcuni giorni prima durante una partita a Imperia, e mai fino ad allora incontrati e che quelli sugli spalti avevano, come da sua dichiarazione, giacconi e sciarpe che ne nascondevano il volto*".

Pertanto, in mancanza della prova certa dell'identificazione degli incolpati, il Tribunale ha mandato prosciolti i calciatori deferiti dalle condotte ascritte dalla Procura, mentre ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva della società A.S.D. San Filippo Neri per il palese coinvolgimento dei suoi tesserati, seppur non specificamente individuati, nei fatti contestati.

III. Con atto notificato via pec in data 6 agosto 2026 il Procuratore federale interregionale ha proposto reclamo avverso tale decisione, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia alla stregua di un solo motivo rubricato "*Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità disciplinare dei sigg.ri Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel per le condotte agli stessi ascritte con l'atto di deferimento – Omessa ed erronea valutazione dei riscontri probatori acquisiti agli atti del procedimento. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione*".

III.1. La reclamante Procura ha evidenziato che, dalla serena lettura degli atti probatori acquisiti al procedimento, emergeva che l'arbitro nel proprio referto del 24 novembre 2025 aveva segnalato la presenza in tribuna di soggetti riconducibili alla società A.S.D. San Filippo Neri Albenga in ragione del loro abbigliamento recante il logo sociale; il fatto che l'indicazione nominativa dei quattro calciatori fosse avvenuta il 10 gennaio 2026 in sede di audizione dell'arbitro da parte della Procura, all'esito della visione di alcune fotografie, lungi dal costituire elemento da cui dedurre la carenza probatoria, era sintomo della serietà e dell'attendibilità del riconoscimento operato dall'arbitro che aveva evitato un riconoscimento affrettato nell'immediatezza di una situazione emotivamente tesa. Ha ricordato al riguardo la Procura che, secondo la consolidata giurisprudenza federale, la dichiarazione del direttore di gara, anche se resa in sede di audizione successiva all'evento, costituisce fonte di prova pienamente utilizzabile, purché scrupolosamente vagliata nella sua credibilità soggettiva e nella coerenza intrinseca del racconto.

III.2. Nel caso in esame, secondo la Procura, il Tribunale aveva omesso tale vaglio rigoroso, valorizzando inopinatamente in senso sfavorevole la tempistica del riconoscimento senza vagliarne la credibilità in relazione alle modalità dell'accertamento posto in essere: infatti aveva attribuito valenza negativa alla circostanza che l'arbitro avesse incontrato i soggetti deferiti solo alcuni giorni prima, in occasione di un'altra gara, ritenendo ciò insufficiente a fondare un riconoscimento attendibile. Sennonché tale conclusione, secondo la Procura, era illogica ed in contrasto con le regole di comune esperienza, giacché proprio il contatto diretto e la conseguente osservazione ravvicinata che l'arbitro aveva avuto con i tesserati solo tre giorni prima dei fatti oggetto del deferimento, avendo diretto la gara Oneglia Calcio – San Filippo Neri Albenga il 20 novembre 2025, costituiva sicuro elemento di attendibilità del riconoscimento operato, inopinatamente ed ingiustamente sottovalutato dal Tribunale (che aveva anche fatto riferimento al fatto che i tesserati sugli spalti avessero il volto coperto, circostanza che non era stata riferita dall'arbitro né nel referto, né nell'audizione del 10 gennaio 2026).

III.3. La Procura, rilevando che in definitiva il Tribunale non aveva adeguatamente valorizzato il ruolo istituzionale dell'arbitro, notoriamente caratterizzato da un particolare rigore comportamentale che renderebbe di per sé attendibili e scevre da condizionamenti le dichiarazioni rese, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata decisione, di dichiararsi la responsabilità disciplinare dei deferiti signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel per le condotte oggetto dei capi di incolpazione formulati con l'atto di deferimento e di irrogare loro la sanzione di 4 mesi di squalifica, come richiesto nel corso del procedimento di primo grado ovvero le sanzioni ritenute giuste ed eque.

IV. Si è formalmente costituito in giudizio il solo signor Thomas Orrù il quale, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria difensiva in data 24 agosto 2026, deducendo l'infondatezza del reclamo e chiedendo la conferma per la parte di interesse della decisione impugnata; ha inoltre reiterato le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale.

V. All'esito dell'udienza del 3 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, nel corso della quale, oltre all'avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale (che si è riportato al reclamo, chiedendone l'accoglimento) e all'avv. Gabriele Guglieri per il signor

Thomas Orrù (che pure si è riportato alla propria memoria e alle conclusioni e richieste istruttorie in essa contenute), è comparso anche l'avv. Gabriele Castiglia per i signori Umberto Giordano e Alex Manuel Jimenez Costa, nonché per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, facendo proprie le considerazioni svolte dall'avv. Guglieri e istando per la conferma, per quanto di interesse, della decisione impugnata, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

VI. Deve preliminarmente osservarsi che, in ragione del principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (così come sancito dai commi 1 e 2 dell'art. 44 CGS) - la disposizione dell'art. 103, comma 1, CGS – che assegna alle parti diverse dal reclamante il termine di tre giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie – deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, richiesta che può avvenire anche direttamente e oralmente all'udienza di trattazione del reclamo, nel corso del quale potranno essere svolte mere difese, senza poter sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 36/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022).

Alla stregua di tale principio, deve considerarsi ammissibile e valida la costituzione in giudizio dei signori Umberto Giordano e Alex Manuel Jimenez Costa, il cui difensore si è correttamente limitato a svolgere le proprie difese orali meramente contrastando quelle della Procura e aderendo, per quanto di interesse, alle tesi difensive spiegate dal signor Thomas Orrù. Ugualmente ammissibile può considerarsi anche la costituzione dell'A.S.D. San Filippo Neri Albenga, come dichiarata dal difensore intervenuto, avv. Castiglia, sempre e solo a titolo di mero contrasto delle tesi della Procura reclamante.

VII. Passando all'esame del reclamo, ai fini del corretto inquadramento del *thema decidendum,* si osserva preliminarmente quanto segue.

VII.1. Sulla base della documentazione in atti e delle tesi della reclamante Procura e delle parti resistenti, è da ritenersi incontestato che:

a) nel corso della gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese del 23 novembre 2025, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria, venivano rivolti all'arbitro, signor Gabriele Semeria, da parte di calciatori/tesserati della società San Filippo Neri Albenga, riconoscibili dalla tuta sociale con il relativo logo, che assistevano alla gara dagli spalti, cori ed espressioni del seguente testuale tenore: "coglione, asino, cambiati la divisa" oltre alla pronuncia in modo ironico del suo cognome unitamente a parole spezzettate e/o pronunciate monche per simulare, in tono di scherno, la balbuzie da cui quegli era affetto;

b) il fatto, come descritto sub a) e riportato nei capi di incolpazione del deferimento, risulta sostanzialmente coincidente con quanto riportato nel referto arbitrale di quell'incontro, senza che tuttavia in detto referto vi sia la individuazione nominativa dei singoli calciatori/tesserati responsabili;

c) il riconoscimento di questi ultimi è avvenuto ad opera dello stesso arbitro, signor Gabriele Semeria, il 10 gennaio 2026 in occasione della sua audizione nel corso dell'attività d'indagine (poi sfociata nel deferimento e nel procedimento di cui si tratta), attraverso l'esame di alcune fotografie mostrategli dal delegato della Procura federale (fotografie estrapolate dal sito: httpswww.facebook.comSanFilippoNeriAlbenga1893locale=it_IT, come si legge nel verbale di audizione); il direttore di gara, peraltro, dopo aver dichiarato di averli riconosciuti "solo visivamente" e di non saper "precisare i nomi", ha indicato in quelle fotografie non già dei nomi, bensì delle posizioni ("fra i calciatori abbassati, iniziando da sinistra, il primo e il terzo" e, "fra quelli in piedi, il secondo, quello con la divisa da portiere"; in altra fotografia, il primo a destra fra quelli inginocchiati), mentre l'attribuzione dei nomi alle immagini così indicate è avvenuta nelle successive e distinte audizioni del 10 febbraio 2026, ad opera del dirigente accompagnatore signor Antonio Danilo Capezio e dell'allenatore signor Davide Torregrossa.

Nessun rilievo è stato sollevato dalle parti resistenti circa la legittimità e la correttezza dell'audizione dell'arbitro, signor Gabriele Semeria, svoltasi il giorno 10 gennaio 2026, né sulle modalità dell'avvenuto riconoscimento dei calciatori/tesserati della società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel.

Inoltre la decisione del Tribunale federale territoriale di cui si tratta è oggetto di reclamo da parte della Procura federale limitatamente al profilo della responsabilità disciplinare dei più volte citati calciatori/tesserati della società A.S.D. San Filippo Neri

Albenga, signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel: è per contro definitiva quanto alla responsabilità della società A.S.D. San Filippo Neri Albenga proprio per i fatti commessi dai propri tesserati e oggetto dei capi di incolpazione, fatti che, oltre ad essere incontestati, sono da ritenersi anche definitivamente accertati.

VII.2. Il *thema decidendum* è pertanto circoscritto alla verifica della corretta ed attendibile attribuibilità dei fatti oggetto del deferimento ai singoli calciatori tesserati per l'A.S.D. San Filippo Neri Albenga, come riconosciuti dall'arbitro nel verbale di audizione del 10 gennaio 2026 e successivamente individuati nominativamente, attribuibilità che il Tribunale ha ritenuto non provata, conclusione avversata dalla Procura.

VIII. Ciò posto si osserva quanto segue.

VIII.1. Proprio in ragione dell'accennato principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo, il vigente Codice di giustizia sportiva non prevede mezzi di prova legale e il sistema probatorio del processo sportivo è ispirato al principio del libero convincimento del giudice, come si ricava dalla lettura dell'art. 57, comma 1, del C.G.S., secondo cui "gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale".

Unica eccezione a tale sistema è data dal valore probatorio che l'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva assegna ai rapporti degli ufficiali di gara e ai relativi eventuali supplementi, valore tuttavia limitato a ciò che il direttore di gara attesta essere avvenuto in sua presenza (con la conseguenza, come già rilevato dalla consolidata giurisprudenza federale, che il valore assegnato a detto documento non esclude che altri fatti possano essersi verificati e la circostanza che non siano stati in esso riportati non è in alcun modo decisiva per la loro sicura negazione sotto il profilo storico).

Da tale premessa discende che l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva assiste i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi, ma non si estende alle dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, alle quali la disposizione non si riferisce; e ciò, a maggior ragione, quando il riconoscimento abbia ad oggetto un contesto spazio-temporale di molto successivo alla gara, atteso che la fede privilegiata assume tale connotato solo se contenuta nel referto e non in dichiarazioni rese *aliunde* (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026, quest'ultima avendo espressamente escluso che il riconoscimento dell'autore della condotta operato dal direttore di gara in sede di audizione possa essere assimilato a un supplemento di referto, che di quello condivide natura ed efficacia probatoria).

Per contro costituisce concreta attuazione del principio del libero convincimento del giudice e della inesistenza di un sistema di prove legali tipiche il fatto che anche le dichiarazioni della stessa persona offesa (dal comportamento tenuto dal tesserato e oggetto del procedimento disciplinare) possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità (non costituendo una prova *minoris generis*), anche quando il dichiarante sia portatore di un interesse contrapposto a quello dell'imputato, purché tali dichiarazioni siano state sottoposte dal giudicante ad un rigoroso e penetrante vaglio sulla credibilità del dichiarante e sulla loro attendibilità intrinseca, vaglio che, per costante giurisprudenza, non postula quale proprio elemento costitutivo la presenza di riscontri esterni (da ultimo, *ex multis*, CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027 e giurisprudenza ivi richiamata; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026).

Nel processo sportivo, in definitiva, fermo che la Procura è tenuta a provare non solo la materialità storica della condotta, ma anche la sua riconducibilità all'incolpato e ferma l'ipotesi del particolare valore probatorio riconosciuto al referto arbitrale (nei limiti sopra accennati), il valore probatorio per la realizzazione di un illecito disciplinare si attesta notoriamente a un livello superiore alla mera probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza della commissione dell'illecito; l'onere di raggiungere detta soglia grava sulla Procura federale in entrambi i gradi del giudizio, gravando sul reclamante, in sede di gravame, il diverso onere di specificare le ragioni per le quali la valutazione compiuta dal primo giudice deve ritenersi erronea (tra le tante, CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

VIII.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla questione oggetto del gravame, risulta innanzitutto priva di fondamento la tesi della Procura circa il valore asseritamente decisivo di quanto contenuto nel referto arbitrale, redatto il 24 novembre 2025, relativo alla gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese del 23 novembre 2025 e dell'ingiustificato svilimento della delicata funzione arbitrale da parte del Tribunale.

Invero, come si è avuto già modo di accennare, il fatto, come riportato nel predetto referto arbitrale, corrisponde nei suoi tratti essenziali a quanto indicato nei capi di incolpazione del deferimento: quel documento è (stato) utile e decisivo quanto all'accertamento del fatto storico (che del resto non è contestato), ma non contiene alcun elemento utile alla individuazione dei soggetti responsabili dei fatti stessi.

E' significativo del resto – e altrettanto pacifico - che il riconoscimento dei responsabili sia avvenuto ad opera dello stesso arbitro, signor Gabriele Semeria, il 10 gennaio 2026 in occasione della sua audizione nel corso dell'attività d'indagine, attraverso l'esame di alcune fotografie mostrategli dal delegato della Procura federale, e che l'attribuzione dei nomi alle immagini da questi indicate sia avvenuta soltanto in un momento ulteriore e ad opera di terzi.

In definitiva il referto arbitrale non contiene alcun elemento di individuazione soggettiva dei responsabili, sicché da esso non può trarsi la riferibilità dei fatti in esso indicati ai soggetti deferiti; restano naturalmente utilizzabili, nel complessivo giudizio, i dati obiettivi che il documento attesta, quali il settore della tribuna occupato dal gruppo, l'abbigliamento indossato e il tenore delle espressioni proferite.

VIII.3. E' da valutare allora il valore probatorio del riconoscimento dei responsabili operato dallo stesso arbitro, signor Gabriele Semeria, il 10 gennaio 2026 in occasione della sua audizione nel corso dell'attività d'indagine, attraverso l'esame di alcune fotografie mostrategli dal delegato della Procura federale.

Come evidenziato al par. VII.1., nessun rilievo è stato sollevato dalle parti resistenti circa la legittimità e la correttezza dell'audizione dell'arbitro, signor Gabriele Semeria, svoltasi il giorno 10 gennaio 2026, né sulle modalità del riconoscimento dei calciatori/tesserati della società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel.

A tale riconoscimento tuttavia, proprio per quanto osservato al par. VIII, non può attribuirsi l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, tale da far ritenere sicuramente attribuibili ai deferiti le condotte loro ascritte: esso costituisce piuttosto una dichiarazione della persona offesa, che va sottoposta a un severo e obiettivo vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, non solo - e non tanto - per verificare che essa non sia il frutto di una malevolenza del dichiarante nei confronti dei soggetti riconosciuti (una sorta di vendetta o di ritorsione, situazione che nel caso di specie, come si ricava dall'esame della documentazione, peraltro non traspare in alcun modo), quanto piuttosto per accertare, secondo un principio di comune ragionevolezza, se sussistano altri fatti o elementi incompatibili dal punto di vista storico e logico con la dichiarazione stessa.

VIII.4. In tale prospettiva la circostanza che il riconoscimento dei deferiti sia avvenuto a distanza di tempo (10 gennaio 2026 rispetto ai fatti 23 novembre 2025) e le modalità di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione (tardo pomeriggio del mese di novembre, condizioni di visibilità basse ed incerte), come sottolineato dal Tribunale e dalle difese dei resistenti; così come la diversa interpretazione fornita dalla Procura circa la sicura affidabilità del riconoscimento perché i fatti oggetto del deferimento si erano verificati solo tre giorni dopo che lo stesso direttore di gara aveva arbitrato un'altra gara della stessa A.S.D. San Filippo Neri, il che gli avrebbe permesso di ricordare agevolmente i volti dei giocatori, e proprio perché la distanza temporale (circa un mese e mezzo) tra i fatti e il riconoscimento avrebbe assicurato che quest'ultimo non fosse stato in alcun modo influenzato dalla tensione della partita e delle offese ricevute, non costituiscono, né gli uni né gli altri, ad avviso della Sezione elementi di per sé dirimenti, soddisfacenti ed esaustivi, atteggiandosi piuttosto a mere suggestioni e opinioni soggettive, comunque generiche e prive dei necessari riscontri oggettivi idonei a trasformarli in indizi gravi, precisi e concordanti.

VIII.5. Occorre verificare se tali riscontri oggettivi, con riferimento alle posizioni dei singoli deferiti, possano essere ricavabili dalla documentazione probatoria in atti.

VIII.5.1. A tal riguardo dall'esame delle audizioni svolte dalla Procura federale emerge che il 23 novembre 2025, terminata la gara che aveva visto impegnata la A.S.D. San Filippo Neri Albenga, veniva disputata la gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese con inizio nel tardo pomeriggio, alle ore 18.00.

Non si hanno riscontri certi e obiettivi sulle condizioni di visibilità; è dato di comune esperienza che alle ore 18 del mese di novembre è già buio, e che l'illuminazione dell'impianto consentisse comunque di percepire dal campo la presenza di un gruppo di tesserati in tribuna trova conferma nella dichiarazione del direttore di gara (audizione del 10 gennaio 2026), il quale ha riferito di aver individuato un gruppo di tesserati della A.S.D. San Filippo Neri presenti sugli spalti "…posizionati a sinistra per chi guarda dal campo le tribune…Li avevo arbitrati pochi giorni prima. Inoltre indossavano la tuta sociale e il giaccone invernale; pertanto, era ben visibile il logo del San Filippo Neri". La circostanza che i tesserati dell'A.S.D. San Filippo Neri indossassero la tuta sociale e il giaccone è confermata dalle dichiarazioni di tutti i soggetti ascoltati dalla Procura.

Ciò che le condizioni di visibilità consentivano di percepire, tuttavia, era il logo sociale, e dunque l'appartenenza societaria del gruppo, non anche i lineamenti dei singoli volti: la percezione del segno distintivo apposto su un capo di abbigliamento e quella dei tratti somatici di una persona costituiscono oggetti di osservazione fra loro non sovrapponibili, tanto più a una distanza superiore a quaranta metri, in ora serale del mese di novembre e con i riflettori orientati verso il terreno di gioco, circostanze queste ultime non specificamente contestate dalla Procura in sede di reclamo. Non a caso lo stesso signor Umberto Giordano, presente in tribuna e

dunque a distanza incomparabilmente minore, ha dichiarato di non aver riconosciuto nessuno dei propri compagni di squadra "poiché d'inverno, alle 18:00, è già buio", pur avendone colto l'appartenenza societaria "grazie al logo sul giaccone invernale ben visibile".

VIII.5.2. Dalle stesse predette audizioni emerge che ad assistere alla gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese di quel 23 novembre 2025, alle ore 18.00, erano certamente rimasti alcuni giocatori tesserati della A.S.D. San Filippo Neri, mentre altri, compreso lo staff dirigente della società, una volta terminata la gara che li aveva visti impegnati (San Filippo Neri Albenga – Dego Calcio, disputatasi nello stesso impianto sportivo alle ore 15.00), si erano recati presso l'esercizio commerciale dello sponsor.

In particolare:

- il signor Antonio Danilo Capezio, dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. San Filippo Neri Albenga, ha riferito (audizione del 10 febbraio 2026) di non ricordare quali giocatori si fossero recati presso il locale commerciale dello sponsor, mentre il signor Davide Torregrossa, allenatore dell'A.S.D. San Filippo Neri, ha affermato (audizione del 10 febbraio 2026) che i calciatori Jimenez, Giordano e Orrù non erano presenti nei locali dello sponsor, non ricordando se fosse stato presente il calciatore Rizzo;

- il calciatore Loris Furlanetto, tesserato per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, ha dichiarato (audizione del 24 marzo 2026) di essersi accomodato in tribuna per assistere alla gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese (con inizio alle ore 18.00) e di aver notato "in tribuna, nelle vicinanze del bar (io ero seduto da un'altra parte)" il compagno Umberto Giordano, "in compagnia di altri due calciatori, che prima in passate ss.ss., avevano giocato con noi e di cui non ricordo il nome", oltre ai compagni Fabio Damonte e Michelangelo Giglio; il medesimo ha altresì riferito di aver udito provenire da quel settore, "pronunciata più volte e in diversi momenti della gara", l'espressione "che cazzo fischi";

- anche il calciatore Michelangelo Giglio, tesserato per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, ha affermato (audizione del 24 marzo 2026) di aver assistito alla gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese, di non essere seduto vicino al bar, ma nella parte opposta della tribuna, e di non essere in grado di precisare da quale settore delle tribune provenissero gli insulti rivolti al direttore di gara;

- ugualmente il calciatore Fabio Damonte, pure tesserato per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga, ha riferito di aver assistito alla gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese solo per una ventina di minuti, seduto "in tribuna, lato bar", insieme ai compagni di squadra Umberto Giordano, Loris Furlanetto e Michelangelo Giglio, "e altri che non ricordo".

Va rilevato, al riguardo, che l'atto di deferimento afferma che dalle dichiarazioni dei signori Fabio Damonte, Loris Furlanetto e Michelangelo Giglio emergerebbe "l'ulteriore conferma della presenza dei sigg.ri Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Jimenez Costa Alex Manuel nel settore della tribuna indicato dal direttore di gara": affermazione che non trova riscontro negli atti, giacché nessuno dei tre ha fatto il nome dei signori Sonny Rizzo, Thomas Orrù o Jimenez Costa Alex Manuel, e che non compare neppure nelle considerazioni conclusive della relazione del delegato della Procura federale del 29 marzo 2026, la quale pure riporta fedelmente il contenuto delle audizioni.

VIII.5.3. Tali dichiarazioni, il cui contenuto non è stato anch'esso in alcun modo contestato, offrono, ad avviso della Sezione, degli elementi di riscontro utili e sufficienti a vagliare criticamente l'attendibilità del riconoscimento operato dal direttore di gara nel corso della sua audizione del 10 gennaio 2026.

Può ritenersi certa la presenza in tribuna durante la gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese del 23 novembre 2025 del calciatore Umberto Giordano; ciò è del resto confermato dalle sue stesse dichiarazioni rese al delegato della Procura federale (audizione del 6 marzo 2026), nelle quali ha precisato, tra l'altro, di essersi accomodato all'altezza del centrocampo, nella parte alta della tribuna (come da fotografie trasmesse per posta elettronica successivamente all'audizione), e di non aver riconosciuto nessuno dei calciatori compagni di squadra che si trovavano nella parte sinistra della tribuna, vicino al bar, a causa del buio.

Non vi è riscontro alcuno della presenza del calciatore Sonny Rizzo, il quale nell'audizione del 6 marzo 2026 ha dichiarato espressamente non solo di non aver assistito alla gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese, ma di essersi recato, insieme ad altri compagni di squadra e ai dirigenti della A.S.D. San Filippo Neri Albenga nel locale commerciale dello sponsor; nessuno dei soggetti escussi lo ha collocato in tribuna e la sua dichiarazione, seppure non coincidente, non è neppure in contrasto con quelle rese dai ricordati signori Antonio Danilo Capezio e Davide Torregrossa, il secondo dei quali ha espressamente riferito di non ricordare se il calciatore Rizzo fosse presente nei locali dello sponsor.

Ad identiche conclusioni deve giungersi per il calciatore Jimenez Costa Alex Manuel, il quale nell'audizione del 6 marzo 2026 ha dichiarato di non essere stato presente in tribuna e di non sapere né ricordare nulla di quanto accaduto nel corso della gara

Albingaunia Sport Albenga – Altarese; anche in questo caso nessuno dei soggetti escussi lo ha collocato sugli spalti e la sua dichiarazione non ha trovato smentita in elementi fattuali con essa incompatibili.

Quanto alla posizione del calciatore Thomas Orrù è da rilevare che non solo in alcuna delle audizioni si fa riferimento alla sua eventuale presenza – neppure in forma dubitativa - sugli spalti durante la gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese, per quanto nel corso della sua audizione (6 marzo 2026) egli ha dichiarato che al termine della partita della sua squadra del 23 novembre 2025 (iniziata alle ore 15.00) era tornato immediatamente a casa per festeggiare insieme alla sua famiglia il compleanno del fratello e a conforto di tale dichiarazione ha prodotto, sin dalla fase delle indagini e poi con le memorie del 28 aprile 2026 e del 15 luglio 2026, copia del documento di identità del fratello Jordan, nato il 23 novembre 2007, un messaggio vocale delle ore 18.16 del 23 novembre 2025 e un ulteriore messaggio vocale delle ore 19.43, l'estratto dei transiti dell'apparato Telepass intestato al padre, attestante l'uscita al casello di Imperia Est alle ore 20.05.12 del medesimo giorno, una fotografia della cena, la riproduzione di una conversazione telematica con il signor Umberto Giordano e la dichiarazione scritta del signor Thomas Gerosa, soggetto terzo tesserato per altra società e pacificamente presente in tribuna.

Se è vero che le dichiarazioni scritte provenienti dai familiari costituiscono dichiarazioni *de relato ex parte*, prive di autonoma valenza probatoria (CFA, SS.UU., n. 72/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026), altrettanto non può dirsi del transito documentato dall'apparato Telepass e della dichiarazione resa da un terzo estraneo alla società: elementi obiettivi che non risultano essere stati smentiti e che non sono stati in alcuna sede contestati dalla Procura federale.

VIII.6. Sulla scorta di quanto osservato deve ritenersi che il riconoscimento dei responsabili dei fatti oggetto del deferimento, operato dall'arbitro nell'audizione del 10 gennaio 2026, non supera, quanto alle posizioni dei calciatori signori Sonny Rizzo, Jimenez Costa Alex Manuel e Thomas Orrù, il vaglio rafforzato di attendibilità intrinseca cui esso deve essere sottoposto: l'arbitro ha escluso di poter precisare i nomi dei soggetti percepiti sugli spalti, il riconoscimento è avvenuto a quasi due mesi di distanza su fotografie di gruppo e per posizione, e nessuno degli ulteriori elementi acquisiti converge nel senso della loro presenza in tribuna.

L'assenza di corroborazione esterna, che di per sé non costituirebbe elemento ostativo, diviene in tal modo decisiva proprio in ragione della fragilità intrinseca del mezzo dichiarativo, venendo così a mancare la caratteristica di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, indispensabili ai fini dell'attribuibilità ad essi dei fatti contestati con l'atto di deferimento e per la declaratoria della loro responsabilità.

Il che inoltre, quanto alla specifica posizione del calciatore Thomas Orrù rende assorbite le istanze istruttorie avanzate, delle quali non occorre pertanto valutare l'ammissibilità e la rilevanza, tanto più che nel processo sportivo la prova testimoniale costituisce un'eccezione, subordinandone l'art. 60, comma 1, del Codice di giustizia sportiva l'ammissione al requisito della necessità (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 122/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 15/2025-2026).

VIII.7. Deve essere invece affermata l'attribuibilità dei fatti contestati al calciatore signor Umberto Giordano.

Il suo riconoscimento da parte dell'arbitro ha trovato una serie di riscontri obiettivi nelle ricordate dichiarazioni dei tesserati uditi dal delegato della Procura che hanno attestato la sua presenza sugli spalti nel corso della gara Albingaunia Sport Albenga – Altarese, svoltasi il 23 novembre 2025 (con inizio alle ore 18.00) e nella sua stessa dichiarazione nel corso della audizione del 6 marzo 2026, nella quale ha anche ammesso di aver "…commentato le decisioni del ddg Semeria a volte in modo colorito, come si suole fare abitualmente (che cazzo fischi, perché non hai fischiato il rigore coglione e simili)…".

Assume in particolare rilievo la circostanza che il signor Loris Furlanetto abbia riferito di aver udito provenire dal settore del bar, "pronunciata più volte e in diversi momenti della gara", proprio l'espressione "che cazzo fischi", che è la medesima che il signor Umberto Giordano ammette di aver pronunciato: si realizza per tale via la saldatura fra l'ammissione del deferito, la sua collocazione nel settore indicato dal direttore di gara e la percezione dell'espressione da parte di un terzo.

Non sono idonee a inficiare tali riscontri:

- né la questione relativa alla collocazione sugli spalti del signor Umberto Giordano, il quale ha affermato di essersi posizionato all'altezza del centrocampo, nella parte alta della tribuna, laddove i tesserati, signori Damonte e Furlanetto, hanno riferito, rispettivamente, di essere stato seduto accanto al predetto in tribuna, lato bar, e di averlo notato nelle vicinanze del bar, circostanza di luogo quest'ultima coincidente con le dichiarazioni rese dall'arbitro nel corso della sua audizione;

- né quella relativa alle fotografie prodotte dal signor Umberto Giordano a sostegno della sua esatta collocazione sugli spalti, essendo tali fotografie prive di data e di orario e non idonee a smentire le dichiarazioni convergenti dei signori Damonte e Furlanetto.

Ciò anche in ragione dello standard probatorio proprio del processo sportivo che ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare si attesta, com'è noto, a un livello superiore alla mera probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

In applicazione del principio di personalità dell'illecito disciplinare deve essere pertanto dichiarata la responsabilità disciplinare del calciatore, signor Umberto Giordano, per le condotte ascritte nel capo di incolpazione del deferimento.

VIII.8. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che l'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva impone agli organi di giustizia sportiva di tenere conto, nella determinazione della specie e dell'entità delle sanzioni, della natura e della gravità dei fatti commessi e accertati, valutati alla luce delle circostanze aggravanti e attenuanti e dell'eventuale recidiva.

VIII.8.1. Depongono nel senso della gravità la reiterazione della condotta per l'intera durata della gara, il suo carattere pubblico e la qualità di tesserato del suo autore, il quale, pur trovandosi sugli spalti in veste di spettatore, non per questo poteva venir meno al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità che l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva impone in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Assume altresì rilievo il particolare disvalore che l'ordinamento federale attribuisce ai comportamenti irriguardosi in danno degli ufficiali di gara, in ragione del rilievo istituzionale della figura arbitrale (CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024).

VIII.8.2. Depone in senso contrario la circostanza che dal materiale probatorio esaminato non risulta specificamente individualizzata a carico del predetto signor Umberto Giordano la condotta consistente nella ironica pronuncia del cognome dell'arbitro e nella simulazione, in tono di scherno, della balbuzie da cui lo stesso è affetto, condotta che il referto attribuisce al gruppo nel suo complesso senza che alcun elemento consenta di riferirla individualmente al deferito in questione.

VIII.8.3. Alla stregua di tali criteri, considerato altresì che la sanzione di quattro mesi di squalifica richiesta dalla Procura federale è stata commisurata alla integralità del capo di incolpazione, appare congrua e proporzionata l'irrogazione al sig. Umberto Giordano della sanzione della squalifica per due mesi.

IX. In conclusione, in parziale accoglimento del reclamo in esame, va dichiarata la responsabilità disciplinare del calciatore dell'A.S.D. San Filippo Neri Albenga, signor Umberto Giordano, per le condotte ascrittegli nel capo di incolpazione del deferimento con irrogazione della squalifica di mesi 2 (due), confermandosi nel resto la decisione impugnata.

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga, nei confronti del Sig. Umberto Giordano, la squalifica di mesi 2 (due).

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce